

Il solo impiego di denaro non fa riciclaggio

di Ivo Caraccioli

La complessa vicenda del recepimento della Terza direttiva in materia di antiriciclaggio (finora ancora stata recepita con il Dlgs 109/2007 solo la parte sull'antiterrorismo) - per la quale è stata diffusa una bozza che dovrebbe essere approvata a breve dal Consiglio dei ministri - si caratterizza

CHE COSA DICE LA BOZZA

Per integrare la fattispecie serve un comportamento attivo quale la conversione di beni, l'occultamento o la dissimulazione

za per il mancato accoglimento di alcune istanze delle categorie professionali: ad esempio, l'esclusione della mera tenuta della contabilità; l'impossibilità per i giudici di conoscere il nominativo del denunziante, eccetera. È, quindi, prevedibile che continueranno le richieste da parte delle categorie stesse su questi e su altri punti qualificanti intesi come troppo "repressivi".

Peraltro, è stato ottenuto un cambiamento molto importante, sollecitato da tempo anche su queste colonne: la normativa non richiama più, quali reati-presupposto degli obblighi, gli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter del Codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Si ricorderanno soprattutto i timori dei professionisti nel caso di reati tributari commessi dalle imprese clienti (con diversità di soggetti, stante la clausola di riserva contenuta in queste disposizioni: ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione che sottoscrive la dichiarazione dei redditi e l'amministratore che impiega in attività economiche lecite dell'impresa le somme risparmiate con il fisco) costitutivi

dell'obbligo di denuncia secondo l'orientamento di Bankitalia.

Opportunamente l'articolo 2 della bozza fornisce una definizione di «riciclaggio» vero e proprio (non, quindi, di mero impiego) «ai soli fini del presente decreto», e perciò una nozione specificamente relativa alla disciplina in esame, non quindi, come in precedenza, strettamente penalistica o di stampo sociologico. Le condotte ivi indicate (conversione o trasferimento di beni, occultamento, dissimulazione, acquisto, detenzione, utilizzazione, partecipazione, associazione), così come sono ora descritte, si incardinano, molto più precisamente che in passato, sui veri e propri fenomeni di «riciclaggio» (inteso come «lavaggio di denaro sporco e restituzione dello stesso come pulito»). Siamo entrati, cioè, nell'ordine di idee, comune alle varie legislazioni europee, di dettare delle regole per evitare tale grave comportamento e non risultati di contenuto diverso, ancorché parzialmente affini.

L'unica espressione, tra le tante, che potrebbe prestarsi a una dilatazione applicativa è quella di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della bozza, nella parte concernente «l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza...che provengono da un'attività criminosa...».

Ma può ritenersi che il consulente dell'impresa, il quale sa che il cliente ha commesso dichiarazione infedele in materia di imposte sui redditi o Iva e ha reimpiegato nelle attività economiche lecite dell'impresa stessa il denaro risparmiato in tasse, ha utilizzato beni "provenienti" da attività criminose?

A me parrebbe, nello spirito della riforma, che si debba rispondere negativamente, in quanto in tal caso non vi è denaro «proveniente» da un'attività criminosa. Questa situazione si può avere solo di fronte a reati

fiscali che veramente danno luogo a una provenienza di denaro da reato: ad esempio, "cartiera" che vende le fatture false; dichiarazione fraudolenta Iva che porta alla riscossione di un falso credito verso l'Erario e così via.

«Denaro proveniente» vuol dire, infatti, «denaro nuovo, fresco» che entra nelle casse dell'impresa, non semplicemente denaro risparmiato. So bene che non tutti sono d'accordo con questa interpretazione restrittiva, ma val la pena comunque di discuterne, poiché la nuova definizione di riciclaggio, quale introdotta dalla bozza ministeriale, è molto più precisa e convincente rispetto al precedente generico richiamo degli articoli 648-bis e ter Codice penale. Non mancherà occasione di riparlarne quando il Governo approverà il testo definitivo del decreto legislativo.